



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta n.1 del **22/06/2016** ore **09:00** delibera n. **49**

OGGETTO:

Indirizzi agli organismi a partecipazione pubblica locale totale o di controllo in materia di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art.18 comma 2 bis d.l. n.112/2008.

L'anno **duemilasedici** il mese di **giugno** il giorno **ventidue**, previ regolari inviti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
PASTACCI ALESSANDRO	Presidente	X	-
ZALTIERI FRANCESCA	Assessore	X	-
CASTELLI MAURIZIO	Assessore	X	-
CHIODARELLI ADRIANA	Assessore	X	-
NEGRINI FRANCESCO	Assessore	X	-

Partecipa il Segretario Generale
Indizio Rosario

LA GIUNTA PROVINCIALE

Decisione

Indirizzi agli organismi a partecipazione pubblica locale totale o di controllo in materia di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art.18 comma 2 bis d.l. n.112/2008.

Contesto di riferimento

Nell'attuale assetto normativo gli organismi partecipati dalle amministrazioni locali (aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo) sono sottoposti ad un regime vincolistico in materia di assunzioni e di spesa del personale. Vengono in rilievo, al riguardo, le norme dettate dall'art.18, comma 2 *bis*, d.l. n. 112/2008 e s.m.i. e dall'art.3, comma 5, d.l. n. 90/2014, convertito dalla L.114/2014.

In base a tali disposizioni, i predetti organismi devono attenersi al "principio di riduzione dei costi del personale", da perseguire mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l'adozione da parte dell'ente locale controllante di un proprio atto di indirizzo che, tenuto conto anche delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, i cui contenuti devono essere recepiti in propri provvedimenti da parte dei soggetti destinatari. Agli enti locali controllanti compete altresì un potere di "coordinamento delle politiche assunzionali" nei confronti delle società controllate volto a garantire anche per queste una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti (art.3, comma 5, settimo periodo, D.L. 90/2014).

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai predetti limiti, essendo comunque tenute a mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano *"qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"*.

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni richiamate.

Il comma 2 bis dell'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 133/2008 e s.m.i. che prevede che:

"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono

recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.. “

L'art.3, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, secondo il quale gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis del citato decreto-legge n.112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2 bis come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.

Istruttoria

Dato atto che il Settore Programmazione Economica Finanziaria - Servizio Partecipazioni con nota prot. n.33563/2014 avente ad oggetto “Art. 18, comma 2 bis del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6/8/2008 n. 133 - Atto di indirizzo alle Aziende Speciali in materia di personale” con riguardo alle partecipazioni detenute dalla Provincia di Mantova, ha comunicato che i soggetti per i quali è necessario provvedere a dettare indirizzi per il contenimento degli oneri di personale in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, sono i seguenti:

1. Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito di Mantova”
2. Azienda Speciale “For.Ma - Formazione Mantova”

Per quanto riguarda l'Azienda Speciale For.Ma che rende servizi di istruzione e formazione professionale si prende atto che, come si evince dalla nota del suo Direttore acquisita al prot.25204 in data 01.06.2016, la stessa è qualificabile quale azienda multiservizi.

Gli indirizzi espressi dall'Amministrazione di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del citato art. 18 comma 2 bis, trovano pertanto applicazione diretta nei suoi confronti solo qualora il fatturato aziendale dei servizi esclusi sia superiore al 50% del totale del valore della produzione, fermo restando in ogni caso l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

Motivazione

La Provincia di Mantova deve dare attuazione alla sopra citata normativa, prevedendo specifici indirizzi in materia di contenimento della spesa del personale, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definire per le aziende speciali “Ufficio d'Ambito Mantova” e “For.Ma” specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali della Provincia di Mantova devono dare attuazione agli indirizzi ricevuti attraverso l'adozione di propri provvedimenti.

Al fine dell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento degli enti e società controllate risulta opportuno ricostruire il quadro normativo dei divieti e vincoli in materia di assunzioni e spese di personale che gravano sulle amministrazioni provinciali in generale:

3. rispetto del patto di stabilità interno (art.77 bis del D.L. 25/6/2008, n.112, convertito nella Legge 6/8/2008, n.133) e a decorrere dal 2016 delle nuove regole che sostituiscono il patto di stabilità interno degli enti locali e in particolare l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 707, legge 208/2015);
4. obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente (art.1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n.296, modificato dall'art.3 comma 5 del D.L. 24/6/2014, n.90, convertito in Legge 11/8/2014, n.114);
5. divieto di assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità (art.1, comma 420, lettera c) legge 23 dicembre 2014, n.190; già previsto art.16 comma 9 del d.l. 6/7/2012, n.95 convertito dalla legge 7/8/2012, n.135 e confermato dall'art.4, comma 9, del d.l. 101/2013 convertito nella L.125/2013 e dall'art.3, comma 5 del d.l.90/2014 convertito in L.114/2014);
6. divieto di acquisire personale attraverso il comando, di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di attribuire incarichi di studio e consulenza (art.1, comma 420, lettere d), f) e g) legge 23 dicembre 2014, n.190);
7. spesa di personale a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art.9, comma 28, del D.L. 31/05/2008, n.78 convertito nella Legge 30/07/2010, n.122).
8. vincoli alle risorse destinate ai contratti integrativi (art.1, comma 236, L. 208/2015);
9. graduale riduzione dell'incidenza degli oneri di personale rispetto alle spese correnti (art.3, comma 5, del D.L. 24/6/2014, n.90 convertito dalla Legge 11/8/2014, n.114).

In tale contesto, la Provincia di Mantova è chiamata a fornire le direttive in materia di spesa del personale, finalizzate, da un lato a consentire il regolare svolgimento delle attività e, dall'altro, a garantire il rispetto dei citati vincoli posti dalla normativa richiamata in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni affinché sia rispettato il principio di riduzione del costo del personale tenendo conto delle disposizioni limitative imposte all'Ente di controllo.

Riferimenti normativi

D.Lgs.n.267/2000, e in particolare gli artt.114 e 147 quater

D.Lgs n.165/2001;

Legge 27 dicembre 2006, n.296;

Decreto legge 112/2008 conv. in L.133/2008;

Decreto legge n.78/2010 conv. in L.112/2010;

Decreto legge n.95/2012 conv. in L. 135/2012;

Legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014);

Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per l'anno 2015)

Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità per l'anno 2016)

Legge 8 aprile 2014, n.56;

Decreto legge n.66/2014 conv. in L.89/2014;

Decreto legge n.90/2014 conv. in L.114/2014;

Pareri

Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l'allegato parere favorevole del dirigente responsabile in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voto favorevole unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che in base alle suindicate disposizioni gli organismi a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (tra cui le aziende speciali) devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, sulla base degli indirizzi dell'Ente controllante;
- 2) di approvare, ex art.18 comma 2-bis del d.L. 112/2008, come modificato dall'art.4 comma 12 bis d.l. n.66/2014 e dall'art.3 comma 5 d.l. 90/2014 convertito dalla L.114/2014 e per i motivi espressi in premessa, le seguenti linee di indirizzo in merito all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale degli organismi partecipati di cui al punto 1) che sono pertanto tenuti:
 - divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, compresa la mobilità;
 - divieto di acquisire personale in comando;
 - adottare misure di contenimento dei costi del personale agendo sulle singole voci di spesa ritenute più opportune;
 - divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza;
 - divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
 - rispetto delle norme sulla costituzione e riduzione del Fondo per la contrattazione integrativa, anche di livello dirigenziale, adottando una metodologia di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale e che tenga conto della terzietà nella valutazione;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015, ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;
 - graduale riduzione del rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'ultimo periodo del citato art. 18 comma 2 bis nei confronti dell'Azienda Speciale For.Ma, qualificabile come azienda multiservizi (cfr. nota del Direttore dell'Azienda acquisita al prot.25204 del 01.06.2016), gli indirizzi di cui ai punti precedenti trovano applicazione diretta solo qualora il fatturato aziendale dei servizi esclusi sia superiore al 50% del totale del valore della produzione, fermo restando in ogni caso l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati;

- 4) di dare atto che le aziende speciali devono dare attuazione agli indirizzi ricevuti attraverso l'adozione di propri provvedimenti;
- 5) di dare atto che il controllo delle disposizioni contenute nell'art. 3 del citato decreto legge n. 90/2014, tra cui le direttive e il coordinamento delle politiche assunzionali negli enti partecipati, è oggetto di apposita certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Mantova nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Pastacci Alessandro

Indizio Rosario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni